

COMUNE DI SEGUSINO
PROVINCIA DI TREVISO

**Piano di revisione straordinaria
delle società pubbliche**

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU; oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU; o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8); infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia

avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali; nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12 *quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

Per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP, assume particolare importanza un'indicazione relativamente recente elaborata, in uno specifico parere, da parte della Sezione regionale di Controllo dell'Emilia Romagna (parere n. 54/2017), che, per giungere alla conclusione accolta, si avvale delle indicazioni contenute in alcune disposizioni normative rilevanti ad altri fini.

È presa in esame, infatti, la logica contemplata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 359/2011, rilevante ai fini della corresponsione del diritto annuale camerale, che definisce il termine "fatturato" in funzione della tipologia di attività svolta dalla società.

Partendo da tale quadro normativo, la pronuncia afferma che il fatturato in questione deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche.

Osservando lo schema di bilancio, in dettaglio, occorre quindi fare riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'articolo 2425 codice civile, che non coincide pienamente con il «valore della produzione», il quale include altresì le variazioni intervenute nelle rimanenze di merci, prodotti, semilavorati e prodotti finiti, nonché le variazioni di lavori in corso su ordinazione e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

È rilevante sottolineare, infine, che tale accezione non corrisponde neppure al concetto di «volume d'affari ai fini dell'Iva», dal momento che, quest'ultimo, corrisponde all'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione in un anno solare.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

Occorre precisare che il dlgs 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria.

In tale senso non è stato oggetto di ricognizione la società SAVNO SpA, che è l'azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani per n.44 Comuni della Provincia di Treviso e si occupa del servizio di raccolta delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti, del loro trattamento e/o smaltimento, oltre che del servizio di fatturazione della Tariffa Rifiuti ai cittadini/utenti. SAVNO nasce nel 2002 e riceve il proprio mandato dal CIT, il Consorzio di Igiene del Territorio, Autorità di Bacino TV1 ora Consiglio di Bacino "SINISTRA PIAVE", il quale è costituito da 44 Comuni della zona Sinistra Piave della Provincia di Treviso. La compagine societaria è oggi così composta: il 60% delle quote di partecipazione del capitale sociale sono detenute da C.I.T. (e quindi di proprietà indiretta dei Comuni), il 18% delle quote sono di S.E.S.A. S.p.A., il 16% di ING.AM. S.r.l. e il restante 6% di BIOMAN S.p.A. Tale suddivisione del capitale sociale deriva dall'aggiudicazione definitiva all'A.T.I. SESA spa/ ING.AM. srl/ BIOMAN spa della gara a "doppio oggetto" esperita dal C.I.T. per la scelta del socio privato di SAV.NO S.r.l. (con riassegnazione del 40% delle quote sociali) e il contestuale ri-affidamento della gestione del servizio integrato di igiene urbana nei territori dei Comuni consorziati.

Come precisato dalla norma e dalla delibera della Corte, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità.

Fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali; l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato "approvato" dal Sindaco, in data 29.02.2016.

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti con raccomandata A/R in data 14.03.2016 (comunicazione prot. n. 1962 in data 09.03.2016)

La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata dal Sindaco il 31 marzo 2016 e trasmessa alla Corte dei conti il 31 marzo 2016 con PEC prot. 2624.

II – Le partecipazioni societarie del comune

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) il Comune di Segusino possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

1. Asco Holding Spa con una quota del 2,20%;
2. Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,15%;
3. Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 0,4465%;
4. Gal Alta Marca Trevigiana società consortile a r.l. con una quota del 0,83%;

Inoltre il comune di Segusino alla stessa data partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' CAPOGRUPPO	NOME SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave Spa	61,562%
	Asco TLC Spa	91%
	Seven Center Srl	85%
	Bim Piave Nuove Energie Srl	10%
	Rijeka Una Invest Srl	65%
	Veneto Banca Holding ScpA	0,029%
Alto Trevigiano Servizi Srl	Feltrenergia	7,37%
	Viveracqua S.c. a r.l.	11,50%

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015. Allora l'amministrazione, tramite provvedimento del Sindaco, aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il comune ha dismesso le seguenti partecipazioni societarie:

- con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 13 in data 29/04/2017, la proposta di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di Casier in data 04.08.2016 n. 637 di raccolta rep. N. 637 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione. Pertanto nel presente Piano sono riportate le nuove quote della società incorporante Alto Trevigiano Servizi Srl dopo il processo di fusione;

Non si procede alla ricognizione delle indirette di Asco Holding spa , in quanto si tratta di società non controllata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile dal Comune (il Comune non ha il diritto di veto sulle decisioni della società) .

Non si procede alla ricognizione delle indirette di Alto trevigiano Servizi srl (ma solo della diretta pur non essendoci alcun obbligo ai sensi del TU) in quanto si tratta di società emittente di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati al alla date del 31/12/2015, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 comma 5 e art. 2 comma 1 lett.p) del TU.

III – Revisione straordinaria

1. Asco Holding Spa

La Asco Holding spa è partecipata dal Comune di Segusino per la quota dello 2,20%.

La Società è stata costituita il 28/06/1996.

La società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti.

La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (però l'intero gruppo conta 526 dipendenti).

La Società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costituzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

Asco Holding detiene partecipazione in quattro società: Ascopiave SpA (quotata), Asco TLC SpA, Seven Center Srl (in liquidazione) e Rijeka Una Invest srl (in liquidazione) e due di minoranza: BIM Piave nuove energie e Veneto Banca (in liquidazione coatta amministrativa).

Ascopiave SpA è una società quotata che svolge direttamente e tramite società controllate molteplici attività nel settore della distribuzione e fornitura di gas naturale e della fornitura di energia elettrica. L'attività di distribuzione del gas è stata la ragione storicamente fondante dell'attuale Gruppo Ascopiave. Oggi tale attività, è svolta da Asco Holding S.p.a. attraverso la società ASCOPIAVE S.p.a. che a sua volta controlla AP Reti Gas concessionaria del servizio di realizzazione, manutenzione e distribuzione del gas nel Comune Conegliano (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding). Tale attività di distribuzione del gas naturale è considerata attività di servizio pubblico ai sensi dell'art. 14 DLvo

164/2000 e per il Comune di Segusino ritenuta ad oggi necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune. Si precisa che la rete del gas presente nel territorio comunale è stata realizzata dal gruppo ASCOPIAVE Spa e il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento (Art. 14 DLvo 164/2000). Nel Piano 2015 era previsto quanto segue: *“è intenzione di questa Amministrazione mantenere la propria partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto ritenuta indispensabile. Conseguentemente nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della partecipazione in questa società”*. La società, quindi risponde ai requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a).

Asco Tlc SpA svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazione aperte al pubblico. Ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la Provincia di Treviso, con estensioni nelle Province di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza.

In questo Comune è stata realizzata la rete di fibra ottica solo in una minima parte del territorio: ciò rende evidente che lo sviluppo di questa infrastruttura ed il relativo servizio, indispensabile per aziende impegnate in un mercato globale, non è d'interesse del mercato che evidentemente non interviene in tutte le zone, ma solo in quelle più remunerative, e non in quelle più difficili da raggiungere; tale circostanza rende del tutto evidente da un parte la stretta indispensabilità di questa società con i fini istituzionali del Comune, che deve preoccuparsi del benessere e dello sviluppo del proprio territorio, dall'altro che si tratta di società che rende servizi d'interesse generale, perfettamente compatibili con le normative comunitarie.

La Asco Holding pertanto ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma (fatturato minimo, utile d'esercizio etc.).

L'amministrazione, pertanto, dovrebbe terminare quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 cioè bisogna prevedere modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione.

L'articolo 24, comma 4, del TU concede alle amministrazioni un anno “per effettuare l'alienazione”.

L'Amministrazione ha manifestato il seguente indirizzo

a) di *mantenere la quota di partecipazione in quanto la società produce un servizio di interesse generale occupandosi della distribuzione del gas metano nonché della gestione delle infrastrutture e delle reti e degli impianti funzionali al servizio ed in quanto la Società è considerata strategica non solo per l'attività che svolge ma anche dal punto di vista finanziario per il Bilancio dell'ente.*

b) al fine di ottemperare alla raccomandazione della Corte dei Conti di procedimentalizzare ogni decisione in materia e risolvere la criticità rilevata circa l'assenza di dipendenti della Asco Holding spa, proporre al consiglio di amministrazione della società Asco Holding Spa ed agli altri Comuni soci di predisporre un piano in cui venga descritto un complessivo processo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Holding che preveda la fusione della società con altra od altre del gruppo; tale piano dovrà essere redatto secondo le valutazioni che il Consiglio di amministrazioni di Asco Holding riterrà opportune sia dal punto di vista economico finanziario che della tutela del valore delle azioni e delle partecipazioni dei soci nonché legittime con riferimento alle normative che disciplinano la complessa materia e dovrà essere poi posto in votazione nell'assemblea dei soci di Asco Holding Spa;

A tal fine l'Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 04 "Mantenimento" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato B).

2. Alto Trevigiano Servizi Srl

La società è di proprietà dal comune per il 1,0717%.

La Società è stata costituita il 6 luglio 2007

La società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 componenti.

E' stata costituita principalmente allo scopo di gestire "in house" il servizio pubblico "idrico integrato" come definito dal d.lgs. n.152/06.

Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a); risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita;
- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile d'esercizio	3.896.158,00	2.848.489,00	227.905,00	172.145,00	800.993,00

Il comune, come già precisato, è proprietario del 1,0717% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata oppure la trasformazione della società in azienda speciale. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio

valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

Tra l'altro si tratta di società emittente di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati al alla date del 31/12/2015, non soggetta alla razionalizzazione né periodica né straordinaria ai sensi del combinato disposto degli art. 1 comma 5 e art. 2 comma 1 lett.p) del TU.

A tal fine l'Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 04 "Mantenimento" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato B) con cui è stata motivata la scelta.

3. Gal Alta Marca Trevigiana società consortile a r.l.

La società è di proprietà dal comune per il 0,83%.

La Società è stata costituita nel 2009 in attuazione dell'Art. 34 del regolamento CE n.13/2013 – Gruppi d'azione Locale.

La società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti.

La partecipazione del Comune al Gruppo di Azione Locale, organismo pubblico-privato previsto da un regolamento Comunitario, consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 3 comma 28 della L. 244/2007 l'ente ha provveduto con Delibera di Consiglio motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 della L. 244/2007 ad autorizzare il mantenimento delle proprie partecipazioni societarie fra le quali quella allo scrivente GAL

L'art. 4 comma 6 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica fa espressamente salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014". L'articolo 34 infatti disciplina i Gruppi di Azione Locale.

D'altro canto la società ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, ed ha avuto un fatturato non adeguato a termini di legge, pur non rilevando perdite negli ultimi 5 anni.

Tale partecipazione indiretta pertanto ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del TU., ai sensi del quale l'amministrazione, pertanto, dovrebbe terminare

quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art. 20, cioè bisogna prevedere modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione).

D'altro canto l'art. 4 comma 6 potrebbe essere interpretato – ma non è chiaro in questo momento - quale norma speciale che prevale rispetto ai criteri generali di cui al successivo art. 20, tenuto conto che si tratta di una norma europea prevalente rispetto all'ordinamento nazionale, che attribuisce la possibilità agli enti locali di accedere a fondi europei.

A tal fine l'Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 04 "Mantenimento" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato B) con cui è stata motivata la scelta.

L'incaricato della compilazione

Il Segretario comunale

Dr. Claudio Fommei